

# **ACCORDO SINDACALE**

## **1. RELAZIONI SINDACALI**

A seguito di ampio confronto sui problemi del settore e sui riflessi degli stessi nei confronti delle imprese, dell'occupazione e dei lavoratori impiegati, le parti hanno convenuto sulla necessità di instaurare costanti relazioni sindacali che producano azioni concrete utili alla graduale soluzione dei problemi individuati.

Le parti, quindi, anche al fine di verificare l'efficacia dei propri interventi e perché essi siano coerenti ed appropriati con le dinamiche ed esigenze settoriali, sia della componente imprenditoriale che del lavoro, periodicamente o comunque ogni qualvolta una delle parti lo ritenga opportuno e ne faccia richiesta, effettueranno incontri per esaminare congiuntamente le evoluzioni strutturali, lo sviluppo e le prospettive, le esigenze di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione e le innovazioni tecnologiche.

Tali confronti tenderanno a produrre intese utili ad interventi comuni sui processi di trasformazione, anche agendo all'interno e nei confronti degli organismi istituzionali affinché tali azioni siano di supporto alle linee ed alle strategie settoriali che le parti avranno comunemente definito.

Le parti, inoltre, dovranno orientare la struttura e la qualità dell'occupazione, nonché favorire la tutela professionale del lavoratore ed il rispetto della legalità da parte delle imprese.

Ribadiscono la volontà di dare esecuzione alle finalità statutarie dell'Ente in materia di formazione e qualificazione professionale, sostegno al reddito ed osservatorio del mercato del lavoro.

In tale contesto ritengono peraltro di avvalersi dello stesso per quanto necessario, come comune strumento operativo, al fine di dare esecuzione a quanto dalle parti convenuto nel presente ed in futuri accordi su materie di rilevante interesse per il settore.

## **2. FINANZIAMENTO**

- a) Ferme restando le quote previste dal CCNL del Turismo, viene altresì stabilito che i costi di segreteria da applicare, attinenti le attività previste nel presente accordo, saranno annualmente determinate dagli Organismi dell'Ente.
- b) Ferme restando le quote previste dal CCNL del Turismo, viene altresì stabilito una quota aggiuntiva nella misura dello 0,10% a carico delle aziende e dello 0,10% a carico dei lavoratori per la costituzione e il sostegno della "*Commissione Paritetica Provinciale di conciliazione delle controversie e Collegio Arbitrale*".

## **3. SPORTELLI PERIFERICI**

Le parti ritengono opportuno, al fine di dare piena operatività all'Ente Bilaterale costituito con competenza sul territorio della Provincia del V.C.O., di istituire presso le rispettive sedi datoriali e dei rappresentanti dei lavoratori, gli sportelli informativi sull'attività dell'Ente stesso. Tali nuove realtà faranno parte integrante dell'attività dell'Ente Bilaterale.

#### **4. OSSERVATORIO**

Al fine di sviluppare confronti costruttivi sulle materie sopra identificate, quindi basati su cognizioni comuni e reali e dei fenomeni settoriali, nonché di far corrispondere il più possibile la domanda con l'offerta di lavoro, favorendone l'incontro con azioni di orientamento e formazione professionale a tutto vantaggio dell'occupazione e dei bisogni dell'Impresa, le parti concordano sulla necessità di far riferimento a stessi dati di conoscenza di rilevazione univoca.

A questo scopo convengono di dotarsi di uno strumento di rilevazione di dati indicato dalle parti e gestito dall'Ente Bilaterale Terziario, sui rilevamenti del quale orienteranno i futuri interventi.

#### **5. MERCATO DEL LAVORO**

Nell'ambito del ruolo di orientamento che le parti intendono svolgere, per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta, anche ricercando e formando le professionalità richieste dal settore, nel duplice fine di cogliere tutte le opportunità occupazionali presenti e rendere più fluido il mercato del lavoro evitando distorsioni determinate da:

- Difficoltà di reperimento di specifiche professionalità;
- Ricorso eccessivo al lavoro straordinario;
- forme di lavoro precarie.

La commissione esaminatrice darà i pareri necessari al buon fine dei progetti presentati, inclusi il visto di conformità per i CFL ed il parere di conformità per l'assunzione di apprendisti.

Formazione e Lavoro;  
Apprendistato.

Le parti in sede di Ente Bilaterale "Lavoro" del Settore Turismo concordano le assunzioni con i suddetti contratti nel rispetto di quanto previsto nel presente accordo.

#### **5a - CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO**

Per le aziende appartenenti ai settori merceologici e categorie, con esclusione delle Imprese di Viaggio e Turismo, comprese nella sfera di applicazione del contratto del Turismo, si concorda quanto segue:

la finalità specifica del presente articolo è quella di realizzare uno strumento trasparente e rapido per un qualificato ed efficace utilizzo dei contratti di formazione e lavoro per la pluralità delle aziende interessate rispondendo a quanto previsto dal CCNL del Turismo e dalla vigente normativa per le diverse figure professionali da inserire in attività.

Pertanto le parti convengono nel presente accordo una regolamentazione utile all'approvazione dei progetti di Formazione Lavoro allo scopo di facilitare l'assunzione dei giovani ed assicurare loro:

- un'adeguata formazione, finalizzata all'acquisizione di professionalità conforme alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati;
- una congrua garanzia di occupazione.

Con l'assenso della Commissione, le aziende potranno rivolgersi direttamente agli Uffici di Collocamento competenti per ottenere il rilascio del nulla-osta all'assunzione.

I contratti richiesti dovranno essere attivati entro 3 mesi dalla data di approvazione del progetto; in caso contrario, la procedura, dovrà essere riattivata.

Rientra nelle finalità della Commissione e delle parti un'azione di divulgazione sulla materia, nonché nei confronti dei giovani interessati la messa a conoscenza del progetto formativo, del CCNL di settore, delle leggi sul lavoro e del ruolo delle organizzazioni sindacali.

Le parti, esaminate le caratteristiche professionali comprese nei vari livelli di inquadramento e verificati i tempi necessari ai fini di una reale formazione, convengono quanto riportato nel CCNL Turismo.

### *CONTRATTI FORMAZIONE LAVORO - FRAZIONATI (Aziende Stagionali)*

Le parti, esaminate le caratteristiche professionali comprese nei vari livelli di inquadramento e verificati i tempi necessari ai fini di una reale formazione, convengono quanto riportato nelle CCNL Turismo.

### *PIANO DI FORMAZIONE*

Le aziende che intenderanno avvalersi degli effetti del presente accordo per l'assunzione dei contratti di formazione e lavoro, dovranno almeno attenersi ai seguenti criteri formativi essenziali:

- apprendimento pratico e teorico dei lavori attinenti la mansione per la quale il lavoratore è in formazione;
- apprendimento delle relative procedure amministrative;
- rapporto con l'utenza ai fini del servizio;
- normativa del lavoro: leggi e CCNL, contratti collettivi Territoriali, disciplina del rapporto di lavoro;
- norme igienico-sanitarie;
- norme di prevenzione ambientali e antinfortunistiche (L. 626/94).

### *PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE*

Le aziende che intendono assumere Contratti di Formazione dovranno far pervenire i progetti per il loro esame ed ai fini dell'approvazione alla sede dell'ENTE BILATERALE SETTORE TURISMO PROV. VCO.

I progetti saranno esaminati dalle parti se presentati come da schema allegato e se conformi al piano formativo indicato al punto precedente.

## **5b APPRENDISTATO**

Al fine di incentivare l'occupazione dei giovani di età compresa tra i 16 ed i 26 anni (fascia di età nella quale di norma è consentito l'apprendistato) ed anche allo scopo di un maggior utilizzo dell'istituto in questione ritenuto di primo piano per una soddisfacente formazione professionale, le parti convengono la stipula di contratti d'apprendistato anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, ed al numero di apprendisti previsti

### DURATA DELL'APPRENDISTATO:

Le parti, in sede di Ente Bilaterale Turismo, verificata la sussistenza dei requisiti legati alla particolare complessità della figura professionale, convengono, ai fini di una reale formazione e in relazione alle qualifiche da conseguire, quanto riportato nel CCNL Turismo.

**L'approvazione dei progetti di apprendistato da parte della Commissione Esaminatrice avverrà previa verifica della sussistenza dei requisiti e della completezza dei dati contenuti nel progetto stesso.**

Le aziende che ritengono che le caratteristiche professionali per le quali occorre formare l'apprendista richiedono di utilizzare il periodo eccedente dell'apprendistato, dovranno presentare richiesta alle parti presso l'Ente Bilaterale del Turismo, specificando le caratteristiche della figura professionale.

Quanto sopra anche solo nello spirito del disposto di cui all'art. 21 della legge 56/87 e nel rispetto delle deroghe in materia previste dal CCNL del Turismo.

La richiesta andrà presentata secondo lo schema (allegato "B").

## **6. COMMISSIONE ESAMINATRICE**

Sia per i Contratti Formazione Lavoro che per l'Apprendistato, le parti concordano di costituire, per la loro approvazione, un'apposita Commissione composta da un rappresentante di ogni organizzazione sindacale sottoscrittore e da un rappresentante della parte datoriale.

La Commissione si incontrerà almeno due volte al mese, intorno alla metà e alla fine del mese.

## **7. FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Le parti, riconoscendo che il problema delle professionalità intermedie e specialistiche non è risolvibile spontaneamente dal mercato del lavoro, concordano sull'esigenza di individuare richieste provenienti dalle imprese e di difficile recepimento nel mercato del lavoro.

Le parti convengono sull'opportunità di realizzare corsi di formazione di prima qualifica per qualsivoglia professionalità, riqualificazione e corsi rivolti all'apprendistato.

Le parti si danno reciproco impegno a comunicarsi le rispettive Agenzie Formative di riferimento con le quali saranno, di volta in volta, stipulate apposite convenzioni per i progetti formativi.

Dal momento che la formazione risponde a specifiche necessità di professionalità delle imprese, si dovrà curare che i lavoratori formati siano inseriti nel mondo del lavoro in quei settori di attività nei quali si è rilevata l'esigenza.

## **8. RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE**

Le parti demandano a specifici accordi aziendali, a seguito di apposita verifica dei singoli casi presentati tramite l'Ente Bilaterale Turismo dalle aziende con motivata richiesta, ipotesi di deroga ai limiti minimi e massimi fissati dal vigente C.C.N.L.

## **9. COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le parti confermano l'avvenuta costituzione e l'operatività della Commissione Paritetica Provinciale istituita presso l'Ente Bilaterale Turismo del VCO.

Secondo le disposizioni di cui all'art. 25 del CCNL del 20 gennaio 1999 la Commissione Paritetica è validamente costituita con la presenza:

- Per i datori di lavoro, di un rappresentante designato dalle O. Imprenditoriali di cui l'azienda è sua associata;
- Per i lavoratori, di un rappresentante designato dalle OO.SS. Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL, di cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.

La Commissione, ai sensi delle norme previste dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal D.Lgs.31/03/1998, n. 80 e dal D. Leg. 29/10/98 n. 387, è competente ad espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale per le controversie individuali o plurime di lavoro, relative ai rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c. e relative all'applicazione del CCNL del Turismo.

Il tentativo di conciliazione è richiesto tramite l'Organizzazione sindacale alla quale la parte interessata ha conferito il mandato.

La richiesta di convocazione deve pervenire alla Commissione Paritetica per mezzo di lettera raccomandata *A.R.*, trasmissione tramite fax, consegnata a mano in duplice copia o con altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.

L'istanza di convocazione della Commissione Paritetica deve contenere l'indicazione delle parti, l'oggetto della controversia con l'esposizione completa dei fatti ed eventuali documenti allegati.

La Commissione Paritetica provvederà entro 20 giorni a convocare le parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione, che dovrà essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale di mancata conciliazione ai sensi dell'art. 412 c.p.c. che deve contenere:

- I rispettivi termini della controversia;
- Le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti;
- L'indicazione delle ragioni del mancato accordo.

Il verbale potrà riportare anche la soluzione parziale sulla quale le parti concordano, precisando, quanto possibile, l'ammontare del credito che eventualmente spetta al lavoratore.

Il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'art. 411 c.p.c.

Le parti che abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e agli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4, del codice civile, 410 e 411 del codice di procedura civile, come modificati dalla l. 533/1973 e dal D.Lgs.80/98.

## **10. COLLEGIO ARBITRALE**

Le parti convengono di istituire il Collegio arbitrale per la Provincia del VCO, competente a risolvere le controversie qualora il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. o di cui al precedente articolo 9 non riesca o sia decorso il termine previsto per il suo esperimento.

Ciascuna delle parti rimane comunque libera di adire all'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

Il collegio di arbitrato ha natura irrituale ed ha la competenza nel luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.

L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire la richiesta è presentata, attraverso l'Organizzazione cui la parte aderisce e/o conferisce il mandato, alla Segreteria del Collegio di arbitrato e contemporaneamente all'altra parte.

L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata a.r. o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione.

L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio Arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente, o fino alla prima udienza, uno scritto difensivo.

Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno precedente di prima udienza.

Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dall'organizzazione imprenditoriale competente (Federalberghi o Fipe o Faita), un altro designato dalle OO.SS. Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL, a cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato, un terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali e scelte tra gli iscritti all'Ordine degli Avvocati, dei Consulenti del Lavoro, dei Dottori Commercialisti o del Collegio dei Ragionieri.

I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle parti.

Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

Le parti firmatarie si impegnano a stilare entro.....2003 il regolamento che definisce le funzioni nonché le modalità operative del Collegio Arbitrale.

Sarà cura dell'Ente il deposito del verbale all'Ufficio Provinciale del Lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 - 3° comma ed art. 412 codice di procedura civile ed art. 2113 codice civile come modificati dalla Legge 11/08/1973 n. 533 e di ogni altra norma relativa alla conciliazione delle vertenze di lavoro.

## **11. CONVENZIONI OCCUPAZIONALI**

In caso di nuovi insediamenti o nuove assunzioni che dovranno occupare più di 50 lavoratori, le parti stipuleranno specifici accordi aziendali sull'occupazione.

## **12. DICHIARAZIONE CONGIUNTA**

Su specifica richiesta, le parti si rendono disponibili ad incontrarsi per esaminare ed approfondire i contenuti del presente accordo.

Verbania, li 15/07/2003

p. la FILCAMS – CGIL

---

p. la FISASCAT-CISL

---

p. la UILTuCS-UIL

---

p. la FEDERALBERGHI

---

p. la FIPE

---

p. la FAITA

---

Le parti, unitamente alla stipula dell'accordo provinciale del 13/01/2003 sul mercato del lavoro, concordano per l'approvazione degli schemi di richiesta di C.F.L., Apprendistato e delle bozze d'accordo individuali da intendersi come allegati A - B - B.1 - C - D.

Verbania, li 15/07/2003

p. la FILCAMS – CGIL

---

p. la FISASCAT-CISL

---

p. la UILTuCS-UIL

---

p. la FEDERALBERGHI

---

p. la FIPE

---

p. la FAITA

---